

Il reato di calunnia non sussiste se il procedimento penale che ha avuto origine a seguito delle affermazioni calunniose è stato archiviato.

La sentenza n. 131/2014 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Velletri, nella persona del Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Alessandra ILARI, ha statuito che per addivenire all'affermazione della penale responsabilità per calunnia occorre raggiungere la prova certa dell'innocenza dell'imputato.

Nella fattispecie in esame, a carico di Tizio veniva formulato un capo di imputazione per il reato di calunnia in quanto costui, con un esposto anonimo, aveva incolpato Caio, Comandante della Stazione di Carabinieri, dei reati di falso ed abuso di ufficio connessi allo svolgimento della sua attività lavorativa. A seguito dell'anzidetto esposto scaturiva un procedimento penale a carico di Caio che veniva definito con decreto di archiviazione.

Pertanto ci si è chiesti: il reato di calunnia può configurarsi nel caso in cui il procedimento penale, che ha avuto origine dalle affermazioni calunniose, è stato archiviato?

La sentenza citata ha dato risposta negativa.

La motivazione è stata data partendo dal presupposto il reato di calunnia richiede, per l'integrazione dell'elemento materiale, che l'autore denunci taluno per un reato che questi non ha commesso. Tale prova non sussiste nel caso in cui vi è un decreto di archiviazione in quanto, se Caio non ha commesso i reati di cui all'esposto anonimo, perché nessuno è colpevole sino a sentenza di condanna irrevocabile, allo stesso tempo all'autore dell'esposto non può essere addebitata la calunnia perché non vi è sentenza definitiva che abbia accertato che questi non sia l'autore di quei reati.

Il caso di specie si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in quanto non vi è stata la prova della falsità dell'incolpazione ed è rimasto il dubbio che quanto affermato nell'esposto corrisponda a verità.

avv. Gerardo Russillo

avv. Maria Teresa Surace